

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3629

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARINI, DI DONATO, COLUCCI, FINCATO, LA GANGA,
TIRABOSCHI, TRAPPOLI, MANCHINU, BREDA, SANTINI,
PIERMARTINI, FIORINO, MUNDO, COLZI**

Presentata il 26 marzo 1986

Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da più parti è stata rilevata l'incoerenza, l'iniquità e l'incongruità dell'attuale testo dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

L'incoerenza, a raffronto delle fattispecie di reato di cui all'articolo 1 della stessa legge, per le quali sono previste specifiche scriminanti nel caso di ritardo non superiore a 90 giorni nell'adempimento delle incombenze tributarie, nonché nel caso di evasioni inferiori a determinati *plafond*.

L'iniquità, in considerazione delle assurde situazioni concrete a cui ha dato luogo — evidenziate ed unanimemente deprecate dalla stampa —: e, cioè, l'incriminazione per « delitto » di soggetti che

avevano tardato di pochi giorni il versamento di qualche migliaio di lire (senza possibilità di oblazione).

L'incongruità, infine, in considerazione del fatto che un così drastico meccanismo sanzionatorio preclude qualsiasi eventuale recesso attivo del contribuente: ed infatti, la mancata previsione di attenuazioni in caso di resipiscenza, nella maggior parte dei casi non può che indurre il soggetto a persistere nel comportamento omissivo.

Ciò premesso, si ritiene che il disposto in questione andrebbe modificato nel senso che:

a) dovrebbe essere stabilito un termine di « tolleranza » — che nella proposta viene fissato in un mese — al di sotto del quale non si configura fattispecie criminosa. Il che, oltre a rendere collimante

la norma con quanto già previsto dall'articolo 1, eviterebbe l'assurda incriminazione nel caso di brevi ritardi, che, ora come ora, sono equiparati alla totale omissione del versamento (il che non ha senso), ed incentiverebbe il contribuente a rimediare tempestivamente alla propria dimenticanza;

b) al di sopra del termine di tolleranza, poi, dovrebbe essere diversificato il trattamento sanzionatorio a seconda del modo in cui avviene l'intempestivo versamento: se, cioè, esso viene effettuato spontaneamente, la sanzione sarà più mite, se, invece, esso viene effettuato in conseguenza di contestati rilievi, la sanzione sarà più onerosa. Del che, anche, si tiene conto nella allegata proposta, sempre al fine di premiare il recesso spontaneo rispetto a quello *coatto* e di concedere in ogni caso un incentivo alla resipiscenza anche dopo il superamento del termine di tolleranza:

c) la statuazione, infine, di un *plafond* numerario di tolleranza — nella proposta, lire 25.000.000, ma in proporzione all'entità delle somme gestite dal contri-

buate —, tende anch'esso a rendere coerente il disposto con quello dell'articolo 1, ad evitare incriminazioni per *parva materia*, ed a ristabilire un certo equilibrio equitativo all'intera legge.

In sede di intervento, peraltro, si è anche ritenuta auspicabile una modifica del primo comma, n. 1), della norma in esame, nel senso di stabilire, anche in caso di omessa presentazione di modello 770, alcune scriminanti riguardanti casi di « omissione » soltanto formale.

Infine se si intende modificare la norma anche con effetto sui procedimenti penali in corso e su quelli ancora da instaurarsi per i tardivi versamenti nel tempo passato, occorre però tener presente l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 che, derogando al principio generale dell'articolo 2 — secondo comma — del codice penale, stabilisce che le disposizioni penali delle leggi finanziarie si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. È punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni:

1) chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto di imposta se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire venticinque milioni. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto, o presentata ad un ufficio incompetente, o non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto;

2) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica le ritenute operate in misura inferiore a quella dovuta, se l'ammontare delle ritenute non operate sulle somme pagate è superiore globalmente a dieci milioni di lire e, con riferimento al singolo percipiente, al cinque per cento delle ritenute operate. Nei casi in cui nella dichiarazione non dovevano essere indicati i percipienti, la pena si applica se l'ammontare delle ritenute non operate è superiore all'uno per mille dell'ammontare delle ritenute dichiarate;

3) chiunque nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica gli ammontari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in misura inferiore di oltre un milione di lire a quella risultante dalle annotazioni nelle scritture contabili.

2. Chiunque versa all'erario con un ritardo superiore ad un mese, rispetto alla scadenza del termine prescritto, le ritenute effettivamente operate, a titolo d'acconto o d'imposta, sulle somme pagate, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da un ottavo ad un quarto della somma non versata, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziate ispezioni o verifiche.

3. Se il versamento è omesso, ovvero se viene eseguito col ritardo di cui al comma 2, ma a seguito della constatazione della violazione o dell'inizio di ispezioni o verifiche, si applica la pena della reclusione da quattro mesi a sei anni e la multa dalla metà al doppio della somma non versata.

4. Se i ritardi e le omissioni di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ad importi complessivamente non superiori a lire 25.000.000 nel corso di un anno, e al cinque per cento delle somme su cui doveva nello stesso anno essere operata la ritenuta, non si dà luogo all'irrogazione delle sanzioni di cui sopra ».

ART. 2.

1. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche nel caso in cui il reato sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della presente legge; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.